


INFORMATIVA SUGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) includono tutti quegli studenti che, per motivi fisici, psicologici, sociali o culturali, necessitano di particolari attenzioni didattiche per raggiungere il pieno sviluppo delle loro potenzialità. Questa categoria include sia gli studenti con disabilità, sia quelli con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e altre forme di disagio temporaneo o permanente.



Fonte: BES a scuola - Erickson, 2015

Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il PDP è il documento di pianificazione che viene redatto per gli alunni con:

- Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), come dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Altre tipologie di disturbo non previste dalla L.170/2010 (ad esempio ADHD).
- BES non certificati, ossia quegli alunni che, pur non avendo una certificazione di disabilità o DSA, presentano situazioni di difficoltà particolari (ad esempio, alunni con svantaggio socio-economico, culturale o linguistico).

Il PDP è redatto dal Consiglio di Classe in collaborazione con la famiglia e, se necessario, con professionisti esterni. L'obiettivo è quello di definire strumenti compensativi, misure dispensative e strategie didattiche personalizzate per favorire l'apprendimento dell'alunno.

Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il PEI è un documento di programmazione didattico-educativa specifico per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992. La sua finalità è quella di garantire un percorso educativo individualizzato che tenga conto delle esigenze e delle potenzialità dell'alunno. Il PEI viene elaborato da un gruppo di lavoro formato da docenti, operatori socio-sanitari, educatori e la famiglia, e viene aggiornato annualmente.

Esistono tre tipologie di PEI che variano in base agli obiettivi didattici dell'alunno:

PEI ORDINARIO: (lettera a) nel PEI) La scelta della progettazione curricolare implica il perseguimento di obiettivi comuni a tutta la classe da parte dell'alunno con disabilità certificata ex legge 104/1992. La progettazione con obiettivi comuni alla classe avviene per gli alunni con disabilità certificata che non necessitano dunque di personalizzazioni in virtù del proprio funzionamento, analogamente a quanto avviene per gli alunni Bes con pdp (facoltativo o obbligatorio), nel quale possono essere diversificati strumenti compensativi, misure dispensative, strategie, metodologie etc, fermo restando il perseguimento di obiettivi specifici di apprendimento comuni a tutta la classe

PEI CON OBIETTIVI PERSONALIZZATI: (lettera b) nel PEI) prevede invece la progettazione personalizzata degli obiettivi specifici di apprendimento e a sua volta può essere caratterizzata da verifiche identiche o da verifiche equipollenti, a seconda dei casi e della conseguente scelta.

Merita qualche chiarimento la dicitura di personalizzazione degli obiettivi specifici di apprendimento e la dicitura di prove equipollenti. Posto che la scelta dell'opzione b) consente una progettazione idonea al

conseguimento del titolo di studio, al pari della scelta della progettazione curricolare di cui alla lettera a) , per la comprensione del concetto di personalizzazione occorre un breve chiarimento sulla "didattica personalizzata". Quest'ultima consente di modificare gli obiettivi dell'alunno rispetto a quelli progettati per l'intera classe, tenuto conto delle potenzialità dello studente. Pertanto la progettazione disciplinare personalizzata di cui alla lettera b) richiede che per ogni disciplina siano indicati gli obiettivi specifici di apprendimento previsti per l'alunno con disabilità, fermo restando l'idoneità di essi ai fini del conseguimento di un titolo di studio valido, delineando in base ai punti di forza e di debolezza dello studente, i contenuti minimi essenziali per ogni disciplina. Va da sé che una mera trasposizione della progettazione didattica della classe nei campi della sezione del PEI dedicata agli obiettivi personalizzati risulterebbe incoerente sicuramente per le discipline e per gli obiettivi specifici di apprendimento che non tengano conto del bisogno educativo speciale in questione e dell'esigenza di calibrare la didattica in base alla "persona".

PEI DIFFERENZIATO: (lettera c) nel PEI) si procederà a una progettazione differenziata, che diversamente dalle progettazioni ordinarie e personalizzate non consente un percorso formativo valido ai fini del conseguimento del titolo di studio finale.

NOVITA' INTRODOTTE DAL D.M. 153/2023

Il **Decreto Ministeriale 153/2023** ha introdotto importanti modifiche riguardanti la redazione del PEI e l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Ecco alcune delle principali novità. Nei 14 articoli di cui si compone, le principali novità sono:

- E' stato integrato l'art. 10 del D.I. 182/2020 prevedendo come nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.
- E' stata eliminata inoltre, sempre dall'art. 10, il comma d) relativo all'esonero dell'alunno con disabilità da alcune discipline di studio.
- E' stato inserito, sempre nel D.I. 182/2020 il nuovo articolo 10 bis, che prevede che per gli alunni con disabilità, che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado, è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni: superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.
- E' stato modificato l'art. 13 del D.I. 182/2020 specificando che nel prospetto riepilogativo del PEI debba essere indicata come specifica se l'alunno è presente a scuola per l'intero

orario o se si assenta in modo continuativo per eccezionali e documentate esigenze sanitarie, su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni.

- E' stata eliminata dalle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 182/2020, la previsione della mancata richiesta da parte delle famiglie del progetto individuale ed è stato precisato che la famiglia partecipa "a pieno titolo" alle riunioni del GLO.
- Infine all'interno dell'art. 21 delle disposizioni transitorie al D.I. 182/2020, dopo il comma 5 è stata aggiunta la possibilità di tenere come riferimento nella redazione del PEI la diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove predisposto, nel caso in cui non sia stato redatto il Profilo di funzionamento.

Conclusione

Il PDP e il PEI sono strumenti essenziali per garantire un percorso educativo adeguato agli alunni con BES, tenendo conto delle loro esigenze specifiche. Le modifiche introdotte dal DM 153/2023 rafforzano l'inclusione scolastica, migliorando la qualità della didattica personalizzata e promuovendo una maggiore collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

*Si allegano linee guida